



Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;
- VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e, in particolare, l’articolo 137, che riserva all’amministrazione statale le funzioni relative alla determinazione ed all’assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche e l’articolo 139, che attribuisce alle province, in relazione all’istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti tra l’altro “*l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione e la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche*”;
- VISTO l’articolo 1, comma 85, lettera c), della legge 7 aprile 2014, n. 56, con il quale si prevede che le province, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le funzioni di programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, recante “*Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’articolo 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e, in particolare, l’articolo 25;
- VISTO l’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*”, come da ultimo modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)*”;
- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)*”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 632, concernente la riorganizzazione dei “Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti”;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 25 ottobre 2007, recante “*Riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti e dei corsi serali, in attuazione dell’articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*”, con il quale è stata attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica ai suddetti Centri provinciali per l’istruzione degli adulti;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, di disciplina dei Centri di istruzione per gli adulti ivi compresi i corsi serali;
- VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, che ha disposto con l’articolo 12, comma 1-bis), che “*Per le scuole con lingua di insegnamento slovena, i criteri di cui al comma 5-ter dell’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo, nonché ogni azione di dimensionamento sono adottati previo parere vincolante della Commissione scolastica regionale per l’istruzione in lingua slovena, di cui all’articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38*”;





Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

- VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante “*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito*”;
- VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”, in particolare, l'articolo 1, commi 557 e 558;
- VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*”;
- VISTO il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50 recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione*”;
- VISTO il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione “Economia e finanza” del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- VISTE le revisioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvate dal Consiglio dell'Unione europea (UE) in data 8 dicembre 2023, in data 7 maggio 2024, in data 12 novembre 2024, in data 17 giugno 2025 e 27 novembre 2025;
- VISTA in particolare, la Riforma 1.3 del PNRR “*Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico*”;
- VISTO l'accordo Ref. ARES (2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante “*Recovery and Resilience facility – Operational arrangements between the European Commission and Italy*”;
- VISTO l'articolo 19, comma 5-*quater*, del menzionato decreto-legge n. 98 del 2011, inserito dall'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e successivamente modificato con l'art. 9-*bis*, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, che stabilisce “*Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema del decreto è trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al*





Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 31 ottobre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato”;

- VISTO l'articolo 19, comma 5-*quinquies*, del citato decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede che, decorso inutilmente il termine del 31 maggio già richiamato, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno, secondo quanto indicato dal medesimo comma;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 giugno 2023, n. 127, con cui sono stati determinati i Criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 giugno 2025, n. 124, con cui per l'anno scolastico 2026/2027 sono stati aggiornati i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali ed amministrativi;
- VISTO l'articolo 19, comma 5-*quinquies*, del citato decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, per garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche “(...) si applica, per i primi sette anni scolastici, un correttivo non superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di compensazione interregionale. (...)”;
- VISTO il verbale della riunione del 12 marzo 2026 della Commissione scolastica regionale del Friuli Venezia Giulia per l'istruzione in lingua slovena, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38 che dà atto del mantenimento di n. 14 istituzioni scolastiche con lingua di insegnamento slovena nel triennio 2027-2030;
- TENUTO CONTO che l'applicazione di quanto previsto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, comma 557, si configura ad invarianza di spesa, così come precisato nella relazione tecnica di accompagnamento della citata legge;
- PRESO ATTO del mancato accordo sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro dei funzionari, di elevata qualificazione (ex DSGA) e la sua distribuzione tra le regioni, per gli anni scolastici 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030 PNRR M4.C1. Riforma 1.3., sancito nella seduta della Conferenza unificata del 21 maggio 2026 e trasmesso dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie con nota prot. DAR-0009870-P-22/05/2026 acquisita al prot. n. AOOGABMI.0128913.22-05-2026;
- INFORMATE le organizzazioni sindacali rappresentative dell'Area Istruzione e Ricerca e del Comparto scuola;

DECRETANO





Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

Articolo 1

Criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi funzionari attribuibili con incarichi di elevata qualificazione (ex DSGA) per gli anni scolastici 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030

1. I criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi oggetto degli incarichi di elevata qualificazione riconosciuti ai dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione (ex DSGA) e la sua distribuzione tra le regioni negli anni scolastici 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030 tengono conto, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*quater* e 5-*quinqües*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sulla base dei dati ISTAT aggiornati riferiti alle Previsioni della popolazione – Anni 2024-2080, degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali, della densità di abitanti per chilometro quadrato, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale.
2. Il contingente organico dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi oggetto degli incarichi di elevata qualificazione riconosciuti ai dipendenti inquadrati nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (ex DSGA) di cui al comma 1 non può essere superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente ed eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 31 ottobre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dalla Tabella A, parte integrante del presente decreto.
3. Il numero di sedi scolastiche, cui è assegnabile un dirigente scolastico e un dipendente inquadrato nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione con incarico di E.Q. (ex DSGA), attivabili annualmente in ogni Regione è determinato utilizzando come coefficienti di calcolo i seguenti valori, relativi al numero di alunni, in ogni caso garantendo sempre che il numero delle sedi sia almeno pari al numero dei dirigenti scolastici in organico nella Regione:
 - per l'anno scolastico 2027-2028: 929,5
 - per l'anno scolastico 2028-2029: 918,5
 - per l'anno scolastico 2029-2030: 902,4.
4. Al fine di garantire stabilità alla rete scolastica su tutto il territorio nazionale, il numero di sedi stabilito ai sensi del presente articolo viene incrementato di un fattore percentuale posto pari a:
 - 2,00% nell'anno scolastico 2027-2028;
 - 1,93% nell'anno scolastico 2028-2029;
 - 2,00% nell'anno scolastico 2029-2030.
5. Il numero delle istituzioni scolastiche statali con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia è pari ad un totale di 14 unità per ciascuno degli anni scolastici 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030, stante la deroga prevista dall'articolo 18, comma 6-*bis* del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, che consente l'attivazione da parte della regione Friuli Venezia Giulia di un ulteriore numero di autonomie scolastiche rispetto ai contingenti di organico definiti per le medesime scuole con la Tabella allegata al presente decreto, di cui è parte integrante, in misura tale da non superare, in ciascuno degli anni scolastici prima indicati, il contingente definito per le medesime scuole dal decreto





Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

del Ministro dell'istruzione e del merito n. 70 del 19 aprile 2023, senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali.

6. I criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni stabiliti con il presente decreto per il triennio 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030 possono essere oggetto di aggiornamento annuale.

Articolo 2

Dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi

1. La consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi oggetto degli incarichi di elevata qualificazione riconosciuti ai dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione (ex DSGA) è definita, per il triennio scolastico 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030, nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 1 e fatti salvi gli eventuali aggiornamenti annuali previsti al comma 6 del medesimo articolo.
2. Le dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi oggetto degli incarichi di elevata qualificazione riconosciuti ai dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione (ex DSGA) e la loro distribuzione tra le regioni sono indicate nella tabella A allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
3. Nella medesima tabella sono altresì indicate le consistenze delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi oggetto degli incarichi di elevata qualificazione riconosciuti ai dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione (ex DSGA) per la regione Friuli Venezia Giulia, distinti in istituti con lingua di insegnamento italiana e con lingua di insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiana, fermo quanto specificato al comma 5 del precedente articolo 1.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e all'Ufficio centrale di bilancio per il prescritto parere contabile.

Il Ministro dell'istruzione e del merito

Giuseppe Valditara

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Giancarlo Giorgetti





Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

**Tabella A allegata al DI di definizione del contingente organico di dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi
aa.ss. 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030**

Regione	a.s. 2027/2028	a.s. 2028/2029	a.s. 2029/2030
Abruzzo	179	179	178
Basilicata	83	83	83
Calabria	279	279	279
Campania	830	830	829
Emilia-Romagna	515	515	515
Friuli Venezia Giulia (scuole con lingua di insegnamento italiano)	139	139	138
Friuli Venezia Giulia (scuole con lingua di insegnamento sloveno)	11*	11*	11*
Lazio	679	679	679
Liguria	169	169	168
Lombardia	1.108	1.108	1.107
Marche	208	208	207
Molise	45	45	45
Piemonte	515	515	514
Puglia	565	565	565
Sardegna	223	223	223
Sicilia	705	705	704
Toscana	450	450	450
Umbria	130	130	130
Veneto	556	556	556
TOTALE	7.389	7.389	7.381

*Fermo restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi delle scuole con lingua di insegnamento sloveno, ai sensi dell'articolo 18, comma 6-bis, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, la regione Friuli Venezia Giulia è autorizzata ad attivare, per ciascuno degli anni scolastici 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030, un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura tale da non superare annualmente il contingente definito per le medesime scuole dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 70 del 19 aprile 2023, senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali.

